Verifiche periodiche e calcolo vita residua degli apparecchi di sollevamento

Sunto degli obblighi da rispettare alla luce delle ultime modifiche

Lo scorso 9 agosto 2013 la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la legge di conversione del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 (il cosiddetto “Decreto del Fare") recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Sono state quindi confermate le modifiche all’art. 71 comma 11 del D.L. 81/08.

Nuovi Decreti di riferimento

- Gazzetta Uff. n. 194 del 20/08/2013 (*modifica del D.L. 81/08, art. 71 comma 11*)
- Decreto Ministeriale dell'11 aprile 2011;
- Decreto Legislativo 81/08, art. 71 commi 8, 11, 12 e 13, Allegato VII.

Prima verifica e successive verifiche periodiche

Il datore di lavoro/proprietario o utilizzatore dell'apparecchio di sollevamento, a seguito della messa in servizio dello stesso da parte del costruttore/installatore, dovrà richiedere la prima verifica periodica ai dipartimenti INAIL competenti per territorio che vi provvederanno nel termine di 45 giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati.

Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13.

Le verifiche periodiche successive alla prima sono effettuate, su libera scelta del datore di lavoro, dalle ASL o dall’ARPA o da soggetti pubblici o privati abilitati che provvedono secondo le modalità di cui al comma 13.

Al momento della richiesta della prima verifica, il datore di lavoro/proprietario o utilizzatore dell'apparecchio di sollevamento deve indicare il nominativo del soggetto abilitato, iscritto nell'apposito elenco, del quale intende avvalersi nel caso in cui l'INAIL non sia in grado di provvedere direttamente con le proprie strutture entro i termini di 45 gg. dalla denuncia.

Indagine supplementare e “vita residua”

Nel Decreto Ministeriale dell'11 aprile 2011, all’Allegato II (Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche) comma 2 lettera c (Definizioni), è definita "indagine supplementare" l'attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie prodottisi nell'utilizzo delle attrezzature di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la "vita residua" entro la quale la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali. Tale attività, generalmente già prescritta dai costruttori con scadenza decennale per le macchine marcate CE (immesse nel mercato dopo il 21/09/1996), definisce quindi un limite temporale ben preciso per le ispezioni cui devono essere assoggettati gli apparecchi più vetusti la cui obbligatorietà è, peraltro, già evidenziata al comma 8 lettera b) dell'Art. 71 del D. L. 81/08.

Il proprietario o utilizzatore di apparecchi di sollevamento in esercizio da oltre 20 anni ha quindi l'obbligo assoluto di procedere con il calcolo della VITA RESIDUA.

L'inadempienza del datore di lavoro/proprietario o utilizzatore di apparecchi di sollevamento verso l'obbligo dell'indagine supplementare ventennale può configurarsi quale mancato rispetto della prescrizione di cui all'art. 71, comma 8 lettere a) e b) del D. L. 81/08, punibile con l'arresto da 2 a 6 *mesi del datore di lavoro o del dirigente o con l'ammenda da € 2.500 a 6.000.*

Per gli apparecchi di sollevamento in esercizio da oltre 10 anni ma da meno di 20 anni l'utilizzatore non ha alcuno specifico obbligo di legge relativo a dette verifiche. Si ricorda, tuttavia, che dopo 10 anni decade la responsabilità del costruttore, pertanto si **raccomanda** al datore di lavoro/proprietario o utilizzatore di apparecchi di sollevamento in servizio da oltre 10 anni, di far effettuare l'accertamento dell'eventuale "vita residua".